



COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

PROVINCIA DI VICENZA

**CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE-----**

Prot. -----

L'anno duemilauno (2001) addì 27 del mese di *Febbraio* in
Bassano del Grappa e nella residenza municipale in Via Matteotti n° 39 -
Città,-----

Tra

L'Amministrazione Comunale di Bassano del Grappa (Ente affidante), in
persona dell'Ing. Ugo Bonato, nato a Cornedo Vicentino (VI) il 02.02.1945,
Dirigente del Comune di Bassano del Grappa (Codice Fiscale:
00164840242) il quale dichiara di agire in questo atto esclusivamente in
nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;-----

e

Il Sig. Nicoli Mario nato a Vicenza il 21.05.1942, legale rappresentante
pro tempore della Società per l'Ammodernamento e la Gestione delle
Ferrovie e Tramvie Vicentine F.T.V. SPA (Codice Fiscale:00153280243),
con sede legale a Vicenza, Viale Milano n. 138, (Affidatario);-----

Premesso che

- a. La Regione Veneto con legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 e
successive modifiche ed integrazioni, ha stabilito che i servizi di Trasporto
Pubblico Locale in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima,
sono regolati dal contratto di servizio;-----
- b. Il comma 4 dell'art.30 della L.R.n° 25/98, così come sostituito dal comma

2 dell'art.13 della L.R.n° 4/01 prevede la proroga al 31.12.2003 dei servizi urbani ed extraurbani in corso alla data 18.11.98, in qualsiasi forma affidati e con qualsiasi modalità effettuati, a condizione che gli stessi vengano riconosciuti come servizi minimi;-----

c. La Giunta Regionale, con provvedimento n° 325 del 16.02.2001 ha individuato le unità di rete e i relativi servizi minimi, previa intesa con gli Enti Locali, per il periodo 01.01.2001-31.12.2003;-----

d. La Giunta Regionale, con provvedimento n° 326 del 16.02.2001 ha assegnato, per il periodo 2001-2003, agli Enti affidanti, le risorse da destinare alla copertura degli oneri derivanti dalla stipula dei contratti di servizio con gli attuali affidatari dei servizi minimi ammessi a finanziamento ai dell'art.32 della L.R.25/1998;-----

e. L'Ente affidante, con deliberazione di G.C. n. 124 del 12.03.1996, ha autorizzato l'esercizio delle linee oggetto del presente contratto;-----

f. I criteri per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico urbano sono stati definiti ed approvati con deliberazione del C.C. n. 134 del 18.10.1995, vistata dal CO.RE.CO. di Vicenza, in data 02.11.1995, prot. n. 10445;-----

g. Riconosciuti come premessa del presente contratto i principi sull'erogazione del servizio in oggetto sanciti nell'art.1 del disciplinare per la concessione del servizio, approvato sub B) alla deliberazione n. 124/96 citata;-----

Si stipula

Il seguente contratto:-----



ART. 1

Oggetto del contratto.

Il Comune di Bassano del Grappa affida alla Società per l'Ammodernamento e la Gestione delle Ferrovie e Tramvie Vicentina F.T.V. SPA, la gestione del servizio di trasporto pubblico urbano sul proprio territorio comunale, con prolungamento di linea nei territori dei Comuni di Pove, Romano d'Ezzelino, Cassola, Cartigliano.-----

ART. 2

Periodo di validità del contratto.

1. Il presente contratto decorre dal 01.01.2001 ed ha validità sino al 31.12.2003.

ART. 3

Caratteristiche dei servizi.

1. E' oggetto del presente contratto l'esercizio della rete dei servizi, di cui all'allegato A, che comprende:-----
- grafo della rete fornito su cartografia in scala 1:10.000, con l'indicazione di tutte le fermate obbligatorie e delle polimetriche;-----
- elenco delle linee costituenti la rete del servizio di trasporto pubblico locale, con l'indicazione della loro lunghezza, della loro periodicità, dei relativi orari e fermate obbligatorie e della produzione chilometrica annua delle stesse, con esclusione dei trasferimenti tecnici.-----

ART. 4

Variazioni al programma d'esercizio.

1. In accordo tra le parti, Affidante e Affidatario, si possono apportare, in relazione ad esigenze di interesse pubblico, modifiche all'organizzazione dei



A handwritten signature in black ink, written over the circular stamp.

A small, stylized handwritten mark or signature at the bottom right of the page.

servizi quali ad es. variazioni di percorso, garantendo comunque, a parità di costo, una entità complessiva degli stessi non inferiore a quella risultante dal programma di esercizio di cui all'art. 3;-----

2. Le maggiori percorrenze che non superino il 1% del servizio minimo stabilito per ciascuna linea coinvolta, dovute a cause di forza maggiore (deviazioni a seguito di chiusure stradali per lavori di viabilità, inondazioni o altre calamità, etc.), sono da considerarsi parte costitutiva del rischio d'impresa e pertanto non sarà riconosciuto alcun corrispettivo.-----

3. Qualora le maggiori percorrenze di cui al comma 2 fossero superiori al 1%, la sola percorrenza esercita in eccedenza ed autorizzata dall'Ente affidante, sarà considerata servizio aggiuntivo ai sensi dell'art.4, comma 2, lettera b) della L.R.30.10.1998, n°25.-----

ART. 5

Obblighi ed impegni dell'Affidatario.

1. L'Affidatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni previste dalla L.R. 30.10.1998, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di tutte le altre disposizioni che disciplinano il settore del trasporto pubblico locale.

2. In particolare l'Affidatario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:-----

a. effettuare servizi di trasporto, oggetto del presente contratto, per la produzione dei quali utilizzerà:-----

b. - materiale rotabile idoneo a garantire la sicurezza degli stessi come da allegato B;-----

- depositi, officine e impianti di cui all'allegato C;-----




A large, stylized handwritten signature in black ink, located on the right side of the page.

A small, handwritten mark or signature, possibly a date or initials, located on the right side of the page.



- personale aziendale qualificato ed in numero adeguato al raggiungimento delle finalità di cui alla L.R. n. 25/1998;-----
- al servizio saranno adibiti gli autobus di proprietà del Comune di Bassano del Grappa e dati in usufrutto all’Affidatario. All’occorrenza, saranno pure utilizzati autobus dell’Azienda recuperabili da altri servizi in concessione.---
(In caso di variazioni si darà corso agli aggiornamenti dei suddetti dati con cadenza annuale in occasione della rendicontazione di cui all’art. 9).-----
- b. stipulare, per il materiale rotabile, i depositi, le officine, e gli impianti di cui al precedente punto a), polizza di assicurazione contro incendi e danneggiamenti, in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie;-----
- c. applicare per i servizi oggetto del presente contratto, il contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotramvieri ed osservare le disposizioni legislative relative al trattamento previdenziale;-----
- d. garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 19.9.1994, n. 626, del D.P.R. 459/1996 e successive modificazioni, nonché delle altre norme in materia;-----
- e. adottare, entro 3 mesi dalla firma del contratto, la “Carta dei Servizi”, sulla base di quanto indicato al successivo art. 6;-----
- f. rispettare gli standard minimi di qualità di cui all’art. 6 del presente contratto;-----
- g. fornire all’Ente affidante la rendicontazione annuale relativa allo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto, di cui all’art. 9;-----
- h. fornire alla Regione e agli Enti affidanti competenti tutti i dati e le informazioni sull’attività aziendale su supporto cartaceo o informatico,



INTELLIGIBILITÀ

necessari anche per il funzionamento dell'osservatorio permanente della mobilità di cui all'art. 45 della L.R. n. 25/1998;-----

i. rispettare, nella applicazione delle tariffe e nella adozione dei titoli di viaggio, la struttura tariffaria prevista dalle disposizioni regionali;-----

J. promuovere iniziative volte a prevenire i fenomeni di evasione dal pagamento dei titoli di viaggio;-----


k. provvedere alla certificazione dei bilanci aziendali per aziende con percorrenza superiore a 1 milione di km.;-----

l. tenere contabilità separate ai sensi dell'art.1, comma 5, del Regolamento n.1893/91/CEE per aziende con altre attività secondo lo schema del bilancio tipo definito dal Ministero del Tesoro;-----

m. provvedere al versamento dei contributi previdenziali secondo la normativa in vigore;-----

n. rispettare il diritto di sciopero del personale dipendente, osservando le disposizioni inerenti le garanzie, in caso di sciopero, nei servizi pubblici essenziali, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni.-----

3. L'esecuzione dei servizi non può essere interrotta né sospesa dall'Affidatario per nessun motivo, salvo cause di forza maggiore o per interventi dell'Autorità Pubblica per motivi di ordine o di sicurezza pubblica. In caso di abbandono o sospensione immotivata del servizio da parte dell'Affidatario, l'Ente Affidante potrà sostituirsi, senza formalità di sorta, all'Affidatario per l'esecuzione d'ufficio del servizio con rivalsa su di esso per le spese sostenute con sospensione contestuale del contributo di cui all'art. 8.-----



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

4. L'Affidatario è tenuto al rispetto di ogni altro obbligo di servizio previsto dalla normativa applicabile nel periodo di vigenza contrattuale, anche se non menzionato specificatamente nel presente contratto, senza che ciò implichi revisione del contributo dovuto.-----

5. A tutela dell'effettivo svolgimento dei servizi, l'Affidatario è tenuto a fornire all'Ente affidante garanzia fideiussoria per un importo pari al 2% del corrispettivo annuo, con scadenza 6 mesi dopo la conclusione del contratto.-----

ART. 6

Standards qualitativi minimi del servizio.

1. L'Affidatario si impegna a garantire adeguati standard di qualità del servizio offerto per renderlo rispondente alle esigenze dei cittadini e dell'ambiente.-----


2. A tal fine si impegna ad adottare, entro 3 mesi dalla firma del presente contratto, una propria "Carta dei servizi" elaborata sulla base dello schema generale di riferimento per la predisposizione della stessa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 dicembre 1998, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 1999.-----

3. L'Affidatario si impegna a conseguire gli obiettivi contenuti nella Carta dei servizi e misurabili in termini di utenti percentualmente soddisfatti.-----


4. La "Carta dei Servizi" da sottoporre all'approvazione dell'Ente affidante deve contenere l'indicazione degli standard qualitativi, con le modalità del monitoraggio, riferiti ai seguenti fattori:-----

- Puntualità -----





- Affidabilità e regolarità del servizio-----
 - Età media dei veicoli impiegati-----
 - Sicurezza e manutenzione-----
 - Affollamento e comfort-----
 - Informazione alla clientela-----
 - Pulizia-----
 - Punti di vendita dei biglietti-----
 - Rispetto dell'ambiente-----
 - Inoltro dei reclami e/o suggerimenti da parte dell'utenza-----
 - Monitoraggio della domanda, dell'offerta, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio-----
 - Termini e modalità di risarcimento degli eventuali danni, in applicazione dell'art. 1681 del Codice Civile, subiti dall'utenza in connessione con l'effettuazione del servizio di trasporto.-----
5. A cura dell'Affidatario deve essere conservata a bordo di ogni mezzo impiegato un estratto della "Carta dei Servizi".-----
6. Copie della "Carta dei Servizi" devono essere disponibili, gratuitamente ed in numero congruo presso le sedi Aziendali, e per estratto presso le rivendite dei titoli di viaggio.-----
7. L'affidatario si impegna a predisporre, entro sei mesi dalla firma del contratto, un sistema di monitoraggio della qualità dei servizi che determini in dettaglio:-----
- la metodologia ed i tempi di rilevazione della soddisfazione degli utenti (customer satisfaction);-----





- la metodologia ed i tempi di rilevazione interna della qualità erogata in coerenza con gli standard della Carta dei Servizi.-----

8. Nell'esercizio dei servizi oggetto del presente contratto, l'Affidatario si obbliga a garantire i parametri minimi di qualità indicati nell'allegato D ed approvati dall'Ente affidante.-----

9. L'Affidatario si impegna, ai sensi del D.P.C.M. 30.12.1998 ad inviare al Dipartimento per la Funzione Pubblica comunicazione dell'avvenuta adozione della "Carta dei Servizi" e degli eventuali successivi aggiornamenti.-----

10. Entro il 31 marzo di ogni anno l'Affidatario è tenuto a predisporre una relazione sui risultati conseguiti nel precedente esercizio, da sottoporre al Comitato permanente per l'attuazione della "Carta dei servizi Pubblici" istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica.-----

11. Il mancato adempimento dei presenti obblighi comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 12.-----

ART. 7

Tariffe.

1. Sino alla determinazione delle tariffe da parte della Giunta Regionale, ai sensi dell'art.27 della L.R. 25/1998, l'Affidatario è tenuto al rispetto delle tariffe adottate dall'Ente Affidante, con adeguamento annuale agli indici ISTAT, e delle disposizioni relative alle agevolazioni tariffarie di cui all'art. 49, comma 7 della legge medesima.-----

ART. 8



Obblighi ed impegni dell'Ente affidante.

1. L'Ente affidante si impegna a corrispondere per il periodo 01.01.2001-31.12.2003 all'Affidatario, per l'esercizio dei servizi di cui all'art. 3, il corrispettivo annuo di L.1.208.928.250 per il 2001 (Euro 624.359), di L.1.230.883.132 per il 2002 (Euro 635.698) , di L.1.252.838.014 per il 2003 (Euro 647.037), pari all'ammontare assegnato dalla Regione, che si aggiunge alle entrate tariffarie, ed è comprensivo degli oneri relativi all'ammortamento del materiale rotabile e degli impianti, al netto di contributi pubblici per investimenti.-----

2. Il 95% del contributo assegnato viene erogato in rate mensili posticipate entro l'ultimo giorno di ciascun mese in relazione alla percorrenza preventivata.-----

Entro 120 giorni dalla presentazione della rendicontazione prevista dall'art.9 verrà erogato il residuo 5% del corrispettivo assegnato, entro i limiti di cui al successivo comma 3.-----


Di tale percentuale l'erogazione dell'1% del corrispettivo annuo è subordinata al conseguimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:-----

a) conseguimento del rapporto ricavi/costi pari o superiore allo 0,35;-----

b) miglioramento del rapporto ricavi/costi rispetto all'anno precedente.-----

L'erogazione di un ulteriore 2% del corrispettivo è subordinata al rispetto delle condizioni specificate nell'allegato E, che fa parte integrante del contratto;-----

L'Ente affidante si impegna, ad esclusioni delle percentuali connesse al raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti punti e pari complessivamente al 3% del contributo, ad integrare i corrispettivi annui



erogati dalla Regione e quelli provenienti da entrate tariffarie fino al raggiungimento del pareggio della gestione, con le modalità previste dalla concessione del servizio prorogata ai sensi del comma 2° dell'articolo 13 della L.R. n° 4/2001.-----

3. In sede di rendicontazione, l'importo di cui al comma 1 sarà rideterminato in relazione ad eventuali riduzioni della percorrenza risultante dal programma di esercizio contenuto nell'allegato A del presente contratto.-----

4. L'importo di cui al comma 1 potrà essere integrato a consuntivo, tenuto conto dell'eventuale mancato introito derivante dall'applicazione delle agevolazioni tariffarie in relazione a specifici interventi finanziari disposti dalla Regione del Veneto.-----

5. In corrispondenza di ogni pagamento periodico l'Ente Affidante ha la facoltà di operare il recupero, anche per conto della Regione su richiesta della medesima, di eventuali debiti a carico dell'Affidatario, mediante compensazione di crediti maturati dallo stesso, a qualsiasi titolo.-----

6. Il corrispettivo di cui ai commi 1 e 4 è assoggettato alla disciplina relativa alla imposta sul valore aggiunto (I.V.A.);-----

7. Il ritardato pagamento comporterà l'applicazione degli interessi legali.-----

ART. 9

Rendicontazione annuale.

1. La rendicontazione annuale deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo e comprende:-----

- elenco a consuntivo dei chilometri percorsi per ogni linea, con esclusione dei trasferimenti tecnici;-----



A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. P.".-----

A second handwritten signature in black ink, appearing to be "P.".-----

- elenco degli automezzi utilizzati;-----
- elenco nominativo del personale utilizzato per i servizi;-----
- numero dei passeggeri trasportati, determinato secondo le disposizioni impartite per la redazione del Conto Nazionale dei Trasporti;-----
- rapporto proventi del traffico/costi operativi al netto dei costi di infrastruttura comprensivo di analisi degli elementi del rapporto stesso;-----
- bilancio consuntivo e riclassificazione dello stesso secondo lo schema di bilancio tipo definito dalla Regione Veneto;-----
- ogni altra informazione che gli Enti Affidanti riterranno di richiedere.-----
2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'Azienda Affidataria.-----

ART. 10

Subaffidamento dei servizi.

1. Allo scopo di conseguire benefici economici e gestionali è consentito affidare a terzi vettori, previo autorizzazione dell'Ente Affidante, servizi nel limite massimo del 20% o dei servizi affidati oggetto del presente contratto, ai sensi del comma 4 bis dell'art.30 della L.R.25/1998, come modificata ed integrata dalla L.R.n.4/2001.-----
2. L'Affidatario ha facoltà di affidare in locazione o in comodato al Subaffidatario, previo nulla-osta da parte dell'Ente proprietario, impianti ed automezzi occorrenti per lo svolgimento del servizio secondo le modalità stabilite nel rispetto della normativa in vigore.-----





3. L'Affidatario rimane titolare dell'affidamento nei confronti dell'Ente Affidante, al quale esclusivamente è tenuto a rispondere al Subaffidatario.-----

4. Uno schema di contratto fra l'Affidatario e il Subaffidatario, correlato da un'analisi di costi/benefici, deve essere trasmesso in copia all'Ente Affidante almeno 30 giorni prima della stipula del contratto stesso, al fine di verificare l'apprezzabile riduzione del costo di produzione del trasporto, senza riduzione del livello qualitativo del servizio reso all'utenza.

ART. 11

Revisione del contratto.

1. Il presente contratto è soggetto a revisione:-----
 - a. nei casi di ridefinizione del programma d'esercizio di cui all'articolo 3 del presente contratto, salvo le variazioni di cui al 1° e 2° comma dell'art. 4;-----
 - b. nei casi di ridefinizione degli obblighi tariffari di cui all'art. 7;-----
 - c. per variazione delle risorse finanziarie regionali per i periodi contrattuali successivi al primo anno di applicazione del contratto;-----
 - d. ove intervengano cause di forza maggiore che ne impongano la modifica ai sensi del comma 3 dell'art. 4.-----
2. L'onere finanziario conseguente alle variazioni previste dal precedente comma, con esclusione del caso di cui alla lettera d), non potrà superare complessivamente, entro il periodo di validità del presente contratto, il 5% del contributo stabilito dall'art. 8, comma 1, salvo che per circostanze imprevedibili.-----



ART. 12

Inadempienze e sanzioni amministrative.

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 24 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, l'Affidatario incorre nella decadenza dell'affidamento e dal contratto quando venga a perdere i requisiti di idoneità per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada.-----
2. In caso di inadempienze che comportino infrazioni del direttore o del responsabile d'esercizio, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 11 luglio 1980, n.753 e delle normative vigenti nel periodo contrattuale.-----
3. Il mancato adempimento a ciascuna delle prescrizioni di cui alle lettere da a) a o) dell'art. 5, determina la sospensione dell'erogazione dello 0,5% del contributo mensile di cui al 1° comma dell'art. 8. L'erogazione avverrà all'atto dell'avvenuto adempimento alle prescrizioni.-----
4. Decorsi 15 giorni dalla contestazione della violazione senza che sia stata rimossa ovvero senza che sia stata fornita valida giustificazione, l'Affidatario perde il diritto a percepire il corrispettivo mensile di cui comma 3.-----

ART. 13

Funzioni di vigilanza e di controllo.

1. L'Ente affidante svolge funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità dell'esercizio dei servizi di trasporto oggetto del presente contratto nel rispetto della normativa di cui all'articolo 33 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni.-----



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned vertically on the right side of the page.

A small, stylized handwritten mark or signature, possibly a monogram or a specific symbol, located at the bottom right of the page.

2. L'espletamento della vigilanza e del controllo non potrà mai venire invocato dall'Affidatario o dal personale da esso dipendente, quale esimente o diminuyente la responsabilità dell'Affidatario stesso.-----

ART. 14

Clausola finale.

1. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alla legislazione vigente in materia di trasporti.-----
2. Il presente contratto verrà registrato entro trenta giorni dalla firma. Le spese contrattuali e di registrazione sono a carico dell'Affidatario.-----
3. Gli allegati A, B, C, D, E fanno parte integrante del presente contratto.

ART. 15

Controversie.

1. Le eventuali controversie che dovessero sorgere in merito al rispetto delle clausole del presente contratto, in mancanza di accordo tra le parti, saranno devolute all'Autorità Giudiziaria ordinaria e alla competenza in via esclusiva del Foro di Bassano del Grappa.-----

Questo atto viene firmato come segue, previa dichiarazione dei contraenti che i numeri di codice fiscale delle parti sono:-----

- Comune di Bassano del Grappa: 00164840242-----

- La Società affidataria 00153280243-----

 **COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA**
Settore Servizi Tecnici
Direzione Ufficio Tecnico

Soc. Ammodernamento e Gestione della
FERROVIE E TRAMVIE
Il Responsabile
